

STATUTO

IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTORO AV VIA MICHELANGELO
TESTA 95

Numero REA: AV - 133765

Codice fiscale: 02072580646

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione: "IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede in Montoro Inferiore.

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: via Cerrato Cappella frazione Piano Montoro Inferiore;

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata).

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

Scopo della cooperativa é quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci

prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1 legge 381/1991, lett. a) (la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).

Infatti la società si propone di promuovere, curare e gestire attività e servizi per la tutela, la cura, l'accoglienza e l'animazione dell'infanzia, dei minori, degli adolescenti, dei giovani e delle persone in difficoltà; e tanto nella convinzione di rendere sempre più la famiglia in grado di svolgere i propri compiti ed aiutare le donne ad inserirsi compiutamente nel mondo del lavoro.

La società sceglie di impegnarsi prioritariamente a promuovere asili-nido ed ogni altra forma di servizio integrativo della famiglia e di animazione educativa dei giovani.

La società, per la realizzazione dello scopo sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

TITOLO III

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- i soci cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge;
- i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge 381/1991.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 l. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c..

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od

affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli Amministratori domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e

d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di euro € 25,00 (venticinque virgola zero zero) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi

sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso, qualora la causa di esclusione consista in un inadempimento del socio, è necessario che si tratti di grave inadempimento e che il socio da escludere sia previamente diffidato ad adempiere.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione degli

Amministratori che ne accertano i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore nominale della quota consenta la divisione.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 15 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 16 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto

di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

Art. 17 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 18 (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19 (Amministratori)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci

cooperatori persone giuridiche.

Art. 20 (Disposizioni comuni agli amministratori)

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 21 (Amministratore unico)

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Art. 22 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: *(a)* sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; *(b)* dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; *(c)* siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; *(d)* sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati,

nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 (Amministratori disgiunti o congiunti)

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Art. 24 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 25 (Collegio sindacale e revisore)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO E RISTORNI

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29 (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della l. 59/1992.

Firmato: Luisa Russo, Massimo Giordano (segue sigillo).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv. prot. n. 97330/01 del 7.12.2001 - del Ministero delle Finanze -